

**ISTITUZIONE DELLE FIGURA PROFESSIONALE
DI OPERATORE IN DISCIPLINE BIO-NATURALI
PDL N° 0335**

A cura e firma di
Romano La Russa e Pietro Macconi - Alleanza Nazionale
Paolo Valentini Puccitelli - Forza Italia
Germano Pezzoni – L.L.-L.N.-Padania
Carlo Monguzzi – Centrosinistra-Verdi

Art. 1 FINALITA'

La presente legge ha lo scopo di riconoscere ed istituire la figura professionale di Operatore in Discipline Bio-Naturali al fine di garantire alla persona una qualificata offerta delle prestazioni o dei servizi che ne derivano.

Art. 2 DEFINIZIONI E PRINCIPI

- 1) Per Discipline Bio-Naturali s'intendono quelle concezioni e pratiche, che hanno per finalità la promozione, la conservazione ed il ripristino dello stato di benessere e salute per il miglioramento della qualità della vita della persona, avvalendosi, a tale scopo, di metodi ed elementi naturali la cui efficacia è stata verificata dall'esperienza fattuale e storica, nei vari contesti culturali e geografici e che si fonda sul principio della necessaria armonia della persona con la natura, natura che ha cura dell'uomo.
Su questo principio si innestano le peculiarità tipiche di ogni disciplina, ciascuna delle quali utilizza approcci, tecniche, strumenti, elementi e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale da cui ha preso origine.
- 2) Per Operatore in Discipline Bio-Naturali s'intende la persona abilitata ad esercitare pubblicamente, sia in forma autonoma che in forma subordinata o parasubordinata, l'attività professionale inerente la disciplina, o le discipline, in cui abbia maturato specifica competenza.

Art. 3 FUNZIONI E COMPITI DELLA REGIONE

- 1) Ai fini stabiliti dalla presente legge, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale, istituisce presso l'Assessorato alla Formazione e Lavoro l'organismo di rappresentanza, governo, e controllo delle attività delle Discipline Bio-Naturali denominato Comitato di Coordinamento Regionale di Operatore in Discipline Bio-Naturali, di seguito denominato Comitato, ordinandolo secondo i principi di sussidiarietà partecipazione e responsabilità
Elabora lo statuto e stabilisce i criteri di funzionamento e gli organi di governo del Comitato stesso avendo cura di garantire, tra i suoi componenti, la più ampia pluralità di discipline e scuole che siano congrue ai principi e alle finalità ispiratrici della legge.
- 2) In sintonia con il Comitato, la Giunta identifica e regola, con propria delibera, le varie discipline.
- 3) Istituisce il Registro regionale degli operatori e dei consulenti in Discipline Bio-Naturali.
- 4) Istituisce il Registro regionale degli enti di formazione per operatori e consulenti in Discipline Bio-Naturali.

Art. 4 COMPOSIZIONE E COMPITI DEL COMITATO

- 1) Il Comitato è composto da:
 - a) uno o più rappresentanti della Giunta regionale esperti in formazione e lavoro, sanità e assistenza; tali rappresentanti partecipano di diritto agli organi di governo dello stesso,
 - b) un rappresentante per ogni associazione di Discipline Bio-Naturali, di rilevanza regionale, presenti sul territorio della Lombardia in almeno cinque province e operanti da almeno un anno;
 - c) un rappresentante per ogni ente di formazione o associazione o consorzio di enti di formazione in Discipline Bio-Naturali che abbiano rilevanza almeno regionale e siano operanti da almeno un anno sul territorio,
 - d) uno o più rappresentanti di associazioni di famiglie,
 - e) uno o più rappresentanti di associazioni di consumatori.
- 2) La composizione del Comitato può essere modificata, per motivate ragioni, su proposta del Comitato stesso, con delibera di Giunta.

3) Il Comitato, attraverso gli organismi di governo statutari, in coerenza con le finalità della legge, opera al fine di:

- a) stabilire regole deontologiche comuni alle varie discipline,
- b) valutare la validità delle discipline esistenti e di quelle emergenti ai fini del loro riconoscimento,
- c) istituire le commissioni specifiche per ogni disciplina, stabilendone funzioni e regolamenti e nominandone i componenti scelti tra gli appartenenti alla stessa disciplina,
- d) verificare e convalidare le scuole di formazione professionale che volessero essere riconosciute dalla Regione in conformità ai criteri e alle qualifiche stabilite dalle specifiche commissioni,
- e) verificare e convalidare le decisioni delle commissioni in merito all'ordinamento delle discipline,
- f) nominare un comitato di probiviri per dirimere le controversie interne al Comitato ed alle commissioni.
- g) istituire un organo di auto controllo sulle attività professionali e formative delle varie discipline.

4) I compiti del Comitato possono essere modificati, per motivate ragioni, su proposta del Comitato stesso, con delibera di Giunta.

Art. 5 COMPITO DELLE COMMISSIONI SPECIFICHE DI DISCIPLINA

1) La commissione di cui all'art. 4 comma 3, lettera c) ha il compito di regolamentare il settore specifico di sua competenza secondo le funzioni e i modi stabiliti dal Comitato.

Le sue decisioni devono essere valutate e convalidate dal Comitato stesso.

2) La commissione deve essere composta, ordinariamente, da esponenti della stessa disciplina ed in essa devono essere rappresentate, nella forma più ampia possibile, le varie scuole di pensiero.

Art. 6 FUNZIONI DEL REGISTRO REGIONALE PER OPERATORI E CONSULENTI

Il Registro ha la funzione di riconoscere l'attività degli operatori e dei consulenti in Discipline Bio-Naturali che abbiano le qualifiche stabilite dalle specifiche commissioni di disciplina e convalidate dal Comitato.

Art. 7 FUNZIONI DEL REGISTRO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE

Il Registro ha la funzione di riconoscere gli enti di formazione pubblici e privati in Discipline Bio-Naturali che abbiano caratteristiche rispondenti alle finalità della legge in rapporto ai requisiti richiesti dalle specifiche commissioni di disciplina e convalidate dal Comitato.

Art. 8 NORME TRANSITORIE

I professionisti e gli enti di formazione già accreditati presso le associazioni operanti sul territorio della Lombardia e che abbiano i requisiti per essere ammessi al Comitato di coordinamento di cui all'art. 4, comma 1, potranno richiedere di diritto l'iscrizione ai registri regionali di cui all'art. 6 e all'art. 7.

Art. 9 NORMA FINANZIARIA

Alla determinazione delle spese previste dalla presente legge, si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 2004, con legge di approvazione del Bilancio.